



Documentazione per la stampa

Data 10.09.2013

Perizia sulle basi di diritto procedurale penale e sui costi della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in Danimarca, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito

In sintesi, qui di seguito i risultati principali della perizia dell'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) (disponibile soltanto in tedesco):

Gli emolumenti della Confederazione, fissati nella relativa ordinanza, comprendono le indennità versate ai fornitori di servizi di telecomunicazione e alla Confederazione per le prestazioni erogate centralmente a favore delle autorità di perseguimento penale. L'assenza di questi «emolumenti complessivi» all'estero rende impossibile un confronto diretto con le singole tariffe ivi praticate.

Dal confronto operato nella perizia risulta a prima vista che all'estero i fornitori di servizi di telecomunicazione ricevono indennità nettamente inferiori rispetto al Svizzera. Questa differenza ha motivi politici. Per il confronto con il nostro Paese occorrerebbe inoltre considerare anche gli importi forfetari annuali in parte versati ai fornitori in aggiunta alle indennità.

Per l'intercettazione o la messa a disposizione di dati al di fuori degli orari di lavoro, all'estero i costi in parte ammontano addirittura al doppio.

Le condizioni quadro organizzative per la disposizione e l'esecuzione di misure di sorveglianza nel settore delle telecomunicazioni divergono in parte fortemente tra la Svizzera e l'estero. Le tariffe differiscono, per esempio, per quanto riguarda la portata dei contenuti dei dati forniti, i termini per la fornitura, la disponibilità temporale dei dati per le autorità penali e la qualità dei dati forniti. Le diverse condizioni quadro ostacolano il confronto delle tariffe degli emolumenti e dell'entità delle prestazioni tra la Svizzera (servizio centralizzato e statale con attività disciplinatoria, di sorveglianza e di consulenza) e gli Stati europei analizzati (in parte, fornitori di prestazioni di economia privata decentralizzati, altre distribuzioni di costi o

Documentazione per la stampa

anche disposizioni divergenti sul grado di copertura dei costi nell'ambito della riscossione degli emolumenti, ecc.). Nei Paesi Bassi, per esempio, esiste un'autorità centrale per informazioni relative ai collegamenti di telecomunicazione che però non ha alcun'altra funzione, non è attiva a livello disciplinatorio e non esegue misure di sorveglianza (v. Rapporto pag. 89). Per un confronto diretto dei costi in rapporto agli emolumenti della Confederazione andrebbero pertanto considerati anche i costi:

a. dell'esecuzione di misure di sorveglianza (inclusi quelli della gestione del sistema di sorveglianza, dell'infrastruttura e del personale), in Europa alla fin fine per lo più assunti in via decentralizzata dai singoli Stati membri, e

b. dell'attività disciplinatoria e consultiva.

Nella perizia, tuttavia, non è stato possibile considerare i suddetti costi poiché tali voci del preventivo per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni non erano riportate singolarmente.

Un'ulteriore differenza risulta dal fatto che in Europa i fornitori di servizi di telecomunicazione vengono in parte indennizzati in via supplementare, oltre che per i singoli casi di sorveglianza, anche per i costi per la manutenzione dell'infrastruttura e la messa a disposizione dei dati (p. es. nel Regno Unito, in Austria e in Francia). Una simile indennità supplementare, basata su accordi individualizzati, per ogni fornitore di servizi di telecomunicazione non esiste in Svizzera (così come in Germania, in Danimarca e nei Paesi Bassi; per una panoramica cfr. pag. 15 e per le conclusioni pag. 130 della perizia).

Da un rapporto allestito in Italia (cfr. perizia pag. 82 n. marg. 222) emerge che i costi per la gestione dei servizi di sorveglianza vi raggiungono oltre il 40 per cento dei costi procedurali complessivi. Ciò potrebbe costituire un indizio per l'importanza attribuita in Italia alla misura coercitiva della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e per il fatto che nel complesso anche in tale Paese i costi di tale sorveglianza sono elevati. Attualmente, in Svizzera non sono disponibili simili valutazioni.

Secondo il numero 4 alla pagina 8 della perizia, differenze fondamentali e strutturali nella gestione del rimborso dei costi nella procedura penale, nonché in particolare la mancante disponibilità di informazioni in diversi ordinamenti giuridici, rendono impossibile valutare in maniera esaustiva il disciplinamento svizzero del rimborso dei costi nel confronto internazionale.

La perizia giunge inoltre alla conclusione che in Svizzera la quota di costi nascosti nel settore in questione è probabilmente inferiore a quella negli altri Paesi europei.

Conclusione: la perizia offre una panoramica istruttiva della prassi in materia di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in alcuni Paesi europei. Per i suddetti motivi, tuttavia, non è possibile effettuare un confronto diretto delle tariffe e dei costi tra la Svizzera e tali Paesi. Per una panoramica più ampia dei risultati del diritto comparato internazionale rinviamo alle spiegazioni della perizia allegata, in particolare nella sintesi (pag. 6 e segg.), nei modelli di costi e di finanziamento (pag. 14 e segg.) e nelle conclusioni (pag. 129 e segg.).

Documentazione per la stampa

Contatto/informazioni:

Nils Guggi, Servizio SCPT, CSI-DFGP, tel.: +41 31 323 36 21